

Dal MinInterno nuove disposizioni con il D.M. 20 dicembre 2012

ANTINCENDIO

Impianti di protezione attiva: la nuova regola tecnica

di Pasquale Labate, esperto in legislazione antincendio

Gli impianti di protezione attiva antincendi, installati nelle attività soggette ai controlli, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, nel complesso costituiscono una delle misure fondamentali per il conseguimento delle finalità della prevenzione incendi. In particolare, questi impianti sono annoverati fra gli accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell'incendio a mezzo della sua segnalazione e allarme, di rivelazione precoce ed evacuazione di fumo e calore, del controllo ed estinzione rapida nella prima fase del suo sviluppo. In considerazione dell'importanza che l'aspetto impiantistico antincendio riveste, il legislatore ha ravvisato, la necessità di curare, anche in correlazione con le disposizioni legislative concernenti la sicurezza degli impianti di cui alla al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l'aggiornamento delle disposizioni di sicurezza antincendio inerenti alla loro progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione, mediante l'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012.

INCENDIO - IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA - ATTIVITÀ SOGGETTE

Gli impianti di protezione attiva antincendio, oggetto del decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012^[1], devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'ar-

te secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. Fermo restando il rispetto delle di-

sposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da enti di normazione nazionali, europee o internazionali.

[1] «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3.

I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione, mentre gli enti e i privati, responsabili delle attività, in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

Campo di applicazione

Il D.M. 20 dicembre 2012 deve essere applicato, in particolare, agli impianti di nuova costruzione o a quelli già esistenti che siano stati oggetto di interventi comportanti una loro sostanziale modifica tale da implicare una trasformazione della tipologia dell'impianto originale o un ampliamento della dimensione tipica di oltre il 50%. Inoltre, gli impianti esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, possono essere adeguati laddove consentito da specifiche disposizioni legislative e nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche.

Le disposizioni della nuova norma non devono essere applicate, invece, in merito alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 334/1999, nonché per la progettazione, la co-

struzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle disposizioni inerenti:

- alla sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e ad archivi^[2];
- alla sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione^[3];
- alla sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre^[4];
- alla progettazione, costruzione, installazione ed esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg^[5];
- alla progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche^[6];
- alla progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione^[7];
- all'installazione ed esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³^[8].

Progettazione antincendio

Ferme restando le disposizioni contenute nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37^[9], la progettazione degli impianti antincendio deve essere eseguita in conformità alla regola dell'arte; in particolare, per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di questi impianti è redatto un progetto che deve esse-

re adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d'opera all'impianto di base del progetto stesso.

Il progetto d'impianto deve ricomprendere l'insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell'impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, dove applicabili, e la descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle prestazioni da conseguire.

Il progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto deve essere redatto, invece, da professionista antincendio. Il progetto dell'impianto, così come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Installazione, esercizio e manutenzione antincendio

L'installazione dei questi impianti deve essere effettuata a regola

[2] Si veda il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.

[3] Si veda il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.

[4] Si veda il decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569.

[5] Si veda il decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 13 ottobre 1994, nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265 S.O. n. 142.

[6] Si veda il decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 1995, nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1995, n. 133.

[7] Si veda il decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 giugno 2002, n. 131.

[8] Si veda il decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero delle Attività produttive 14 maggio 2004, nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2004, n. 120.

[9] «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61.

d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili. Così, al termine dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a fornire al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e l'installazione dell'impianto, nonché il manuale d'uso e manutenzione dello stesso. Il manuale d'uso deve contenere la documentazione, redatta in italiano, comprendente le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati.

Questa documentazione è tenuta a disposizione, dal responsabile dell'attività, per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Anche l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente e a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

Il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto è fornito al responsabile dell'attività dall'impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell'entrata in vigore dello stesso D.M. 20 dicembre 2012 da un professionista antincendio.

Le operazioni che devono essere effettuate sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono deve essere eseguita da personale esperto in materia, sulla base della

regola dell'arte, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

Documentazione tecnica degli impianti

La documentazione tecnica relativa agli impianti, che deve essere presentata ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, deve essere distinta a seconda che sia riferita alla valutazione del progetto dell'attività (art. 3, D.P.R. n. 151/2011) o ai controlli che devono essere effettuati (art. 4, D.P.R. n. 151/2011).

Quindi, ai fini della valutazione del progetto, gli impianti di protezione attiva contro l'incendio previsti nella documentazione tecnica di cui all'Allegato I al decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012, dovranno essere documentati come segue:

- impianti che devono essere realizzati secondo le norme pubblicate dall'ente di normalizzazione europea - la documentazione che deve essere presentata è costituita dalla specifica dell'impianto che deve essere realizzato. La specifica dell'impianto non è altro che la sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (per esempio, tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, dove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto da realizzare, nonché l'attestazione dell'ido-

neità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività;

- impianti che devono essere realizzati secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio - la documentazione che deve essere presentata è la stessa per quella prevista al primo punto, a firma, però, di professionista antincendio. È necessario ricordare che, mentre il tecnico abilitato è qualsiasi professionista iscritto nell'albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze, il professionista antincendio è colui il quale, oltre a essere iscritto nell'albo professionale e operare nell'ambito delle proprie competenze, deve essere iscritto anche negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 139/2006.

Ai fini dei controlli antincendio, gli impianti di protezione attiva antincendi dovranno essere documentati come segue:

- se gli impianti sono realizzati secondo le norme pubblicate dall'ente di normalizzazione europea:
 - per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008 la documentazione che deve essere presentata è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'art. 7. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli;
 - per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al D.M. 7 agosto 2012, a firma del-

l'impresa installatrice, mediante la compilazione del modello PIN 2.4. - DICH. IMP. - 2012, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 20 dicembre 2012, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, di cui al D.M. 7 agosto 2012, resa da un professionista antincendio, mediante compilazione del modello PIN 2.5. - CERT. IMP. - 2012. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli;

- per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal D.M. 9 maggio 2007, la documentazione dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di un professionista antincendio;

- per gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, la documentazione da presentare è la stessa di quella di cui ai punti precedenti integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di un professionista antincendio.

Infine, le operazioni di controllo, di manutenzione e di eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti, devono essere annotate in un apposito registro istituito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero,

dell'art. 6, D.P.R. n. 151/2011. Questo registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

Le norme sugli impianti di protezione attiva

Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio comprendono, oltre alle reti di idranti^[10] e agli impianti sprinkler^[11], anche altre tipologie di impianto come quelli di rivelazione incendio e di segnalazione allarme incendio, di controllo del fumo e del calore nonché altri impianti di estinzione o di controllo dell'incendio.

Per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di questi impianti sono applicate le relative norme pubblicate dall'ente di normalizzazione europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

In particolare, per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle reti di idranti può essere utilizzata la norma UNI 10779. Dovrà essere fatto riferimento a questa norma, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, nell'installazione e nell'esercizio delle reti di idranti, così come definite, installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, può essere utilizzata la norma UNI 12845 alla quale potrà essere fatto

riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, nell'installazione e nella manutenzione di impianti sprinkler installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il ricorso a norme diverse dalla UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso, l'adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia e il dimensionamento dell'alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

Per tutte le altre tipologie di impianti possono essere applicate:

- la UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
- la UNI EN 15004 e la UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;
- la UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
- la UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
- la UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere;
- la UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
- la UNI CEN/TS 14816 per gli impianti *spray* ad acqua;
- la UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato.

L'adozione di norme diverse da quelle pubblicate dall'ente di normalizzazione europea dovrà essere seguita in ogni sua parte, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

[10] L'idrante antincendio consiste in un attacco unificato, dotato di valvola d'intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete idrica. Un idrante può essere a muro (UNI EN 671/2), a colonna soprassuolo (UNI 9485) oppure sottosuolo (UNI 9486).

[11] L'impianto sprinkler è un impianto fisso automatico a pioggia costituito da un complesso di erogatori automatici (costituiti da un ugello, da un elemento termosensibile e da un diffusore) e dalle relative condutture a valvole di controllo e allarme.

Impianti installati in attività regolamentate

Per quanto concerne la rete di idranti, le regole tecniche di prevenzioni incendi hanno stabilito la necessità di realizzare, definendo i parametri ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile ai livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12845).

La necessità di realizzare una rete di idranti può anche essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Per le attività normate, laddove la rete di idranti sia richiesta dalle regolamentazioni richiamate, è applicata la norma UNI 10779 e i parametri sono individuati come specificato dalla tabella 1 allegata al D.M. 20 dicembre 2012.

Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per l'alimentazione idrica.

Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio.

Le regole tecniche di prevenzioni incendi hanno definito, relativamente ai sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, la necessità di prevedere la realizzazione di questa protezione antincendio nonché la caratteristica dell'alimentazione idrica richiesta.

La necessità di realizzare un sistema automatico a pioggia può anche essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Per le attività indicate nella tabella

2 allegata al D.M. 20 dicembre 2012, già regolamentate prima della entrata in vigore dello stesso provvedimento, sono applicate, a integrazione delle prescrizioni contenute nelle norme di riferimento, le indicazioni della stessa tabella 2. Relativamente alla tipologia degli altri impianti, le regole tecniche di prevenzione incendi hanno definito la necessità di prevederne l'installazione, nonché la loro caratterizzazione.

La necessità di prevedere la realizzazione di uno di questi impianti può anche essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Impianti installati in attività non regolamentate

Per le attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, la necessità di prevedere l'installazione di una rete di idranti, la definizione dei livelli di pericolosità e le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell'alimentazione idrica, ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, dove applicabile, sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Questo potrà anche essere valutato dal Comando provinciale, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Per la protezione esterna sono applicate le seguenti specifiche disposizioni integrative della norma UNI 10799:

- nelle attività con livello di pericolosità 3, per le quali non sia prevista alcuna protezione esterna, dovrà essere comunque installato, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante esterno soprasuolo o sottosuolo conforme, rispettivamente, alle norme UNI EN

14384 e UNI EN 14339, necessario al rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. Questo idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/min per almeno 90 minuti;

- la protezione esterna, previa autorizzazione del Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, può essere sostituita dalla rete pubblica, qualora utilizzabile, anche per il servizio antincendio e preventivamente autorizzata dal Comando provinciale nell'ambito della valutazione del progetto dell'attività, a condizione che la stessa sia rispondente alle seguenti indicazioni:

- gli idranti siano posti nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. È considerato accettabile un percorso fruibile massimo di 100 m fra un idrante della rete pubblica e il confine dell'attività;
- la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista per la protezione specificata. Questa prestazione dovrà essere attestata dal progettista anche tramite dati statistici forniti dall'ente erogatore e/o prove pratiche di erogazione;
- l'attività sia ubicata in un'area facilmente raggiungibile dagli automezzi dei Vigili del Fuoco secondo i criteri di accessibilità stabiliti dalle norme di prevenzione incendi.

Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica, la disponibilità del servizio può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI 10779. Analogo criterio può essere utilizzato per la determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica. Queste attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da un professionista antincendio.

La necessità di prevedere una protezione con impianti automatici a

pioggia, tipo sprinkler, e la tipologia di alimentazione idrica prevista, sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente o potrà anche essere valutato dal Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Infine, la necessità di prevedere la realizzazione di uno degli impianti di protezione attiva, come quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, di impianti di controllo del fumo e del calore, nonché di altri impianti di estinzione o di controllo dell'incendio,

è stabilita dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Questa necessità anche in questo caso potrà essere valutata dal Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

In conclusione, con l'emanazione del D.M. 20 dicembre 2012 è stato finalmente stabilito che tutti gli impianti di protezione attiva contro gli incendi, tra i quali rientrano gli idranti a colonna soprassuolo e sottosuolo in ghisa, le tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1.2 MPa, le tubazioni

semirigide DN 20 e 25 per naspi antincendio, gli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, gli erogatori (sprinkler), le alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio, gli evacuatori di fumo e di calore, nonché i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale di incendio, dovranno essere progettati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendi e secondo la regola dell'arte, la presunzione della quale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, è riconosciuta alle norme emanate da enti di normazione nazionali, europee o internazionali. ■

LEGISLAZIONE

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 20 DICEMBRE 2012

in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione», con particolare riferimento al requisito 2 dell'allegato «Sicurezza in caso di incendio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto

2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visti i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del Ministro delle infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, recanti disposizioni concernenti i sistemi di rivelazione e gli impianti fissi antincendio, i sistemi per il controllo di fumo e calore e i sistemi per la rivelazione e segnalazione d'incendio, in applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Ravvisata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1 **Finalità**

1. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica di cui al successivo art. 5 e di seguito denominati «impianti», installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora

previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 2.

Art. 2 **Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'art. 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi com-

portanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo art. 5.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», e successive modificazioni;

c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»;

d) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 novembre 1994, n. 265 S.O. n. 142, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fini di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg»;

e) decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 1995, n. 133, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche»;

f) decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2002, n. 131, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni;

g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, del 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 2004, n. 120, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³».

3. Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 3

Commercializzazione UE

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal comma 1, possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 4

Obiettivi e responsabilità

1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti

sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

Art. 5

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 6

Abrogazioni e aggiornamenti

1. Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate.
2. Con successivi decreti ministeriali sono recepiti eventuali aggiornamenti inerenti le norme tecniche citate nella regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGIN@24
LIBRERIA DIGITALE,
AGGIORNAMENTO IN UN CLICK.

PAGIN@24 è l'innovativa libreria digitale dove puoi scegliere e acquistare in formato PDF le pubblicazioni del Gruppo 24 Ore.
La soluzione più semplice e veloce per il tuo aggiornamento.

- SCEGLI** il tuo ebook. È FACILE!
- ACQUISTA** Risparmi fino al **50%**
- SCARICA** la pubblicazione in **PDF**
- LEGGI** e stampa, è **COMODO** e **VELOCE!**

www.pagina24.ilsole24ore.com
GRUPPO 24 ORE